



Oggetto: indizione della procedura negoziata tramite RdO sul Me.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del minor prezzo, per l'affidamento dei servizi di Cloud computing "Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo "Cloud adoption & devops" di AIFA - CIG 94778866F3 – CUI S97345810580202200002 (Mod. 232_01 ID n. 176073361 del 28/10/2022 - Mod. 232_02 n. 122/2022 del 31/10/2022).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) il quale, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 che si procede mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 63 D. lgs. n. 50/2016 *"previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell'Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Piani triennali per l'informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell'AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'Agenzia Italiana del Farmaci per l'anno 2022;

Viste la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche “*assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017*”;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce “*di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione*”

all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, e le relative Determine direttoriali nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022, 438/2022 e 516/2022 relative alle autorizzazioni rispettivamente della prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima variazione del sopra citato programma, con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “*nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*”, nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202200002;

Visto il contratto CIG 867289073C stipulato da AIFA con l’OE Converge S.p.A. per l’acquisto dei servizi Cloud Amazon Web Services (AWS) per mesi n. 12 (dodici), fino all’esaurimento dell’importo contrattuale massimo non garantito di € 100.000,00 oltre IVA, autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 85/2021;

Preso atto che il budget autorizzato con la suddetta determina AM n. 85/2021 si esaurirà entro il mese di novembre 2022;

Visti il Modulo “232_01” ed i relativi allegati, trasmessi dal Settore ICT, ID n. 176073361 del 28/10/2022, con i quali si richiede di procedere all’acquisto dei servizi di cloud computing “Amazon AWS” presenti sul Marketplace di AgiD per una durata stimata di 12 mesi ovvero fino all’esaurimento dell’importo pari a € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, attraverso una RdO sul Me.PA aperta a tutti gli operatori economici che fanno parte, come prerequisite di partecipazione, della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 122/2022, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 31/10/2022, attestante la copertura finanziaria;

Vista in particolare la relazione tecnica del 28/10/2022 a firma del dirigente del Settore richiedente l’acquisto (All. 1), alla quale integralmente si rimanda e nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in parola posto che *“l’Agenzia Italiana del Farmaco, in linea con la Strategia per la crescita digitale del Paese e il Piano Triennale per l’informatica nella PA, ha adottato un approccio “Cloud” allo sviluppo del software che si basa sulla comunicazione, la collaborazione e l’integrazione tra i vari team di sviluppo e quelli delle operations: la cosiddetta metodologia DevOps (development operations).*

A tal fine l’Agenzia, giusta determina direttoriale n. 89 del 21 gennaio 2020, ha stipulato un Contratto con la società SORINT.LAB (CIG 8170944C49) per l’acquisto di servizi Cloud Amazon Web Services (AWS) qualificati Agid per la realizzazione di una infrastruttura Cloud per lo sviluppo del software basato sulla metodologia DevOps, rinnovati successivamente con la società CONVERGE (contratto CIG 867289073C) fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino all’esaurimento dell’importo di euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA (vedi determine AM n. 85 del 31/03/2021 e n. 28 del 2 marzo 2022).

Tenuto conto che il budget autorizzato con la richiamata determina AM n. 85/2021 si esaurirà entro il mese di novembre 2022, considerato che è necessario garantire il corretto funzionamento dell’ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” realizzato da AIFA sul Cloud pubblico di AWS, si ritiene di dover procedere con il rinnovo dei servizi in parola, meglio dettagliati nel capitolato tecnico allegato alla presente relazione, per una durata stimata di 12 mesi ovvero fino all’esaurimento dell’importo pari a € 100.000,00 IVA esclusa; si precisa che la durata e l’importo sono stati determinati sulla base dei consumi attuali”;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) dei servizi di cui si necessita all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", Categoria "Servizi per l'Information Communication Technology" Categoria di abilitazione "Servizi di gestione di attrezzature informatiche" - CPV 72514000-1;

Considerata, pertanto, la necessità dell'AIFA di avviare una procedura di acquisto tramite RdO sul Me.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per una durata stimata di 12 (dodici) mesi e per un importo a base d'asta di euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, ovvero fino all'esaurimento del suddetto importo, per l'affidamento dei servizi di cloud computing "Amazon AWS" presenti sul Marketplace di AgiD per garantire il funzionamento dell'ambiente di sviluppo "cloud adoption & devops";

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, nonché al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed il particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;

Ritenuto pertanto, opportuno dare la massima pubblicità possibile alla procedura in parola mediante indizione di una RdO aperta a tutti gli OE interessati e qualificati che fanno parte, come prerequisite di partecipazione, della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico regolarmente iscritti al Me.PA. al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", Categoria "Servizi per l'Information Communication Technology" Categoria di abilitazione "Servizi di gestione di attrezzature informatiche" - CPV 72514000-1;

Visto l'art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021 in virtù del quale, per le gare indette entro il 30.06.2023, *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia*

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria, posto che gli operatori partecipanti dovranno far parte, come prerequisite di partecipazione, della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico;

Considerata l’urgenza derivante dall’imminente scadenza del servizio e la necessità di dare continuità e garantire il funzionamento e la gestione dell’ambiente di “cloud adoption & devops” dell’Agenzia;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(indizione)

1. Per le motivazioni indicate in premessa é indetta una procedura di gara tramite RdO, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di Cloud computing “Amazon AWS” qualificati AgiD per Il funzionamento e la gestione dell’ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” di AIFA, con una durata stimata di 12 (dodici) mesi – CIG 94778866F3.
2. Alla procedura di gara potranno partecipare tutti gli Operatori Economici che fanno parte, come prerequisite di partecipazione, della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico e validamente abilitati, alla scadenza delle presentazione delle offerte, al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, Categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” Categoria di abilitazione “Servizi di gestione di attrezzature informatiche” - CPV 72514000-1.
3. L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. L’importo posto a base d’asta è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro-quota* sul budget anni 2022-2023.

3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo di versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, pari a € 30,00 (trenta/00).

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: **Il Dirigente dell'Area Amministrativa**
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO *Antonino Lagana*
Data: 09/11/2022 14:05:03

Allegati

- 1) Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 31/10/2022 n. 122/2022 attestante la copertura finanziaria;
- 2) Relazione ICT del 28/10/2022.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Pubblicato sul profilo del committente in data 10/11/2022